



**LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021**

**NOTA SULLE NORME DI INTERESSE DEI COMUNI**

Sommario

<b>PREMESSA</b> .....	3
✓ <b>Delega per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici (Art. 2)</b> .....	3
✓ <b>Fase transitoria e delega in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive (Art. 3 e 4)</b> ....	3
✓ <b>Concessione delle aree demaniali (Art. 5)</b> .....	7
✓ <b>Concessioni di distribuzione del gas naturale (Art. 6)</b> .....	7
✓ <b>Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica (Art. 7)</b> 8	8
✓ <b>Delega in materia di servizi pubblici locali (Art. 8)</b> .....	8
✓ <b>Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale (Art. 9)</b> .....	9
✓ <b>Modifica della disciplina dei controlli sulle società a partecipazione pubblica (Art. 11)</b> 9	9
✓ <b>Disposizioni per l'Anagrafe Nazionale Carburanti - Obbligo dinamicità (Art. 13)</b> 10	10
✓ <b>Servizi di gestione dei rifiuti (Art. 14)</b> .....	10
✓ <b>Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica (Art. 23)</b> .....	11
✓ <b>Norme in materia di servizi postali (Art. 25)</b> .....	11
✓ <b>Delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili (Art. 26)</b> .....	11
✓ <b>Delega al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche (Art. 27)</b> .....	12

## PREMESSA

Pubblicata nella GU del 12.08.2022, **la legge n. 118 del 5 agosto 2022**, è “*la legge annuale per il mercato e la concorrenza*”, contenente importanti disposizioni in materia di servizi pubblici locali, trasporto pubblico locale, concessioni demaniali marittime, rifiuti.

Si riportano di seguito i contenuti sintetici delle disposizioni d’interesse per i Comuni e le Città Metropolitane.

### ✓ **Delega per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici (Art. 2)**

L’**articolo 2** delega il Governo ad adottare, in base a specifici principi e criteri direttivi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un **sistema informativo** di rilevazione delle **concessioni di beni pubblici** al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza. A tal proposito viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2022 e di 2 milioni di euro per il 2023 per la progettazione e la realizzazione del sistema informativo, nonché la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 per la sua gestione, la sua manutenzione e il suo sviluppo.

### ✓ **Fase transitoria e delega in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive (Art. 3 e 4)**

In materia di concessioni demaniali balneari, **l’art. 3 proroga al 31 dicembre 2023 l’efficacia delle concessioni demaniali** e dei rapporti di gestione per finalità turistico ricreative e sportive, riconoscendo il carattere di non abusività dell’occupazione dello spazio demaniale connesso e fino alla suddetta durata.

Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 sia le concessioni demaniali che i rapporti di gestione se in essere alla data di entrata in vigore della legge in commento anche sulla base delle proroghe o rinnovi disposti ai sensi della legge 145/2018 e del DL 104/2020.

L’Ente concedente con proprio atto individua le concessioni e i rapporti affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con carattere di imparzialità e di trasparenza e adeguata pubblicità dell’avvio della procedura, dello svolgimento della stessa e del suo completamento.

**In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023** e, a titolo esemplificativo, quelle incorse in contenzioso o in pendenza di giudizio oppure altre difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura selettiva stessa, l’autorità competente con atto motivato

può **differire il termine di scadenza per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2024.**

In tal senso e fino a tale suddetta data, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario è comunque legittima e preclude, per il tempo indicato, anche l'applicazione dell'art. 823 del Codice civile, che potrebbe consentire il recupero del bene in autotutela. Parimenti, fino a tale data, l'occupazione è legittima anche in relazione all'art. 161 del Codice della navigazione circa l'occupazione abusiva di spazio demaniale.

### ***Le concessioni demaniali***

Le concessioni demaniali e i rapporti cui si applica la predetta proroga dell'efficacia sono:

a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive:

- quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 400 del 1993 (recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), vale a dire le concessioni rilasciate, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

gestione di stabilimenti balneari;

esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;

esercizi commerciali;

servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo;

- quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al Registro CONI istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999 o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo n. 39 del 2021;
- quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, cosiddetto Codice del Terzo settore, per tali intendendosi:
  - le organizzazioni di volontariato;
  - le associazioni di promozione sociale;
  - gli enti filantropici;
  - le imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
  - le reti associative;
  - le società di mutuo soccorso;
  - le associazioni, riconosciute o non riconosciute;
  - le fondazioni;
  - gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore;
- quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;

b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

Entro il 30 giugno 2024 il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile trasmette alle Camere una relazione concernente lo stato delle procedure selettive alla data del 31 dicembre 2023 evidenziando l'esito delle procedure concluse e le ragioni che ne abbiano, eventualmente, impedito la conclusione.

Inoltre, entro il 31 dicembre 2024 trasmette alle Camere una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sull'intero territorio nazionale.

Vengono inoltre abrogate le norme incompatibili con la presente legge ovvero:

i commi da 675 a 683 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018;

il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge n. 34 del 2020;

il comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge n. 104 del 2020.

**L'art. 4** prevede una **delega al Governo** per adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, **uno o più decreti legislativi utili a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali** marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro e con esclusione delle concessioni relative ad aree e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura.

Si prevede l'adozione dei decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e previa intesa in sede di Conferenza Unificata e del parere del Consiglio di Stato da rendere nel termine di 45 giorni dalla data di trasmissione degli schemi, decorsi i termini inutilmente il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, pronunciandosi nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione; decorso il termine possono essere comunque adottati.

I decreti seguono i seguenti principi e criteri direttivi anche in deroga al codice della navigazione:

a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;

b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;

c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri indicati dall'articolo in esame, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;

d) definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese;

e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri:

1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni;

2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna (d.lgs. n. 198/2006), e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;

3) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;

4) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte dei soggetti con disabilità, e della idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;

5) valorizzazione e adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario:

5.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori;

5.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre attività d'impresa o di tipo professionale del settore;

6) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE;

7) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinarsi in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici;

f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico;

g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa;

h) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;

i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante;

l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico- ricreative e sportive e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

m) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dall'articolo in esame;

n) adeguata considerazione in sede di affidamento della concessione, dell'utilizzo del bene pubblico da parte di società o associazioni sportive, nel rispetto dei criteri indicati dall'articolo in esame.

Infine, si prevede una clausola di invarianza finanziaria.

#### ✓ **Concessione delle aree demaniali (Art. 5)**

L'**articolo 5** modifica in parte l'art. **18** della legge n. **84** del **1994**, in materia **portuale introducendo il principio dell'evidenza pubblica** nell'affidamento delle concessioni delle aree demaniali e reca una **nuova disciplina** delle modalità per il rilascio del titolo e per l'esercizio della gestione da parte del concessionario. Al fine di prevedere un'applicazione uniforme della nuova disciplina è prevista l'emanazione - entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge - di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che declini gli specifici criteri di affidamento, come elencati nella medesima disposizione.

#### ✓ **Concessioni di distribuzione del gas naturale (Art. 6)**

L'**articolo 6** dispone alcune modifiche alla vigente **disciplina delle concessioni di distribuzione del gas naturale**, che prevede la gara pubblica per ambiti territoriali minimi (ATEM) come unica forma di assegnazione del servizio pubblico di distribuzione del gas, ma che ha registrato un notevole ritardo proprio nello svolgimento delle gare d'Ambito. Le nuove norme prevedono:

- ✓ il riconoscimento del VIR ai comuni con meccanismo analogo a quello dei gestori estendendo quindi le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, del d.lgs. n.164/2000, anche ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione. Sono previste verifiche dell'ARERA in caso di scostamento VIR-RAB oltre il 10% e riconoscimento tariffario della differenza rispetto alla RAB;
- ✓ che, in caso di alienazione delle reti e degli impianti di distribuzione e di misura dell'ente locale o della società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, tali reti e impianti sono valutati a VIR, in base alle linee guida di cui all'articolo 4, comma 6, del D.L. n. 69/2013 ma in accordo con la disciplina che l'ARERA dovrà stabilire entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
- ✓ una modifica sui corrispettivi derivanti dagli interventi di efficienza energetica precisando che i gestori, nell'offerta di gara, possono versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara ed offerti secondo le definizioni dello schema di disciplinare di gara tipo;

- ✓ un nuovo procedimento rispetto alla c.d. procedura semplificata d'ambito per la valutazione del valore di rimborso degli impianti che può essere attivata se lo scostamento VIR-RAB, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito non risulta superiore agli specifici nuovi valori soglia indicati nella norma;
- ✓ una forte penalità per i gestori in caso di mancata trasmissione di documentazione – al massimo entro 60 gg. - ritenuta necessaria degli Enti locali. Questi ultimi possono imporre una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo può giungere fino all'1% del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente e valutare il comportamento ai fini della specifica causa di esclusione per influenza indebita sul processo decisionale della stazione appaltante, di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016.

Infine, è previsto un decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, da adottare sentita l'ARERA, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, che dovrà aggiornare i criteri di gara del regolamento di cui al DM 226/2011, in particolare rispetto ai criteri di valutazione degli interventi di innovazione tecnologica.

#### ✓ **Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica (Art. 7)**

**L'articolo 7** modifica la disciplina sulle **concessioni di grande derivazione idroelettrica** di proprietà degli enti territoriali, prevedendo **procedure di assegnazione competitive** e tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori e degli interventi di **miglioramento della sicurezza delle infrastrutture e di recupero della capacità di invaso**, nonché delle **misure compensative verso in territori dei comuni interessati e del risanamento ambientale**. Le procedure di affidamento, che possono contemplare anche il ricorso al *Project Financing* di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 50/2016, devono essere **avviate entro due anni dall'entrata in vigore delle rispettive leggi regionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023**, con eccezione per le concessioni in scadenza anteriore al 31/12/24 e quelle relative al Trentino-Alto Adige (prorogate al 31 dicembre 24). In caso di mancato rispetto dei tempi, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili esercita il **potere sostitutivo**.

#### ✓ **Delega in materia di servizi pubblici locali (Art. 8)**

**L'articolo 8** delega il Governo al riordino – entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge – in materia dei **servizi pubblici locali**, con uno o più decreti legislativi. La norma prevede che il Governo debba individuare, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, le attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale. Inoltre, la disposizione individua, fra i molteplici principi e criteri direttivi, l'adeguata considerazione delle **differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete** e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica. In tale ambito sottolinea la previsione che la scelta o la conferma del **modello in house** sia consentita ma che debba essere assunta nel rispetto di un preciso obbligo di motivazione, giustificando il mancato ricorso al mercato, sul piano economico e sociale, con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti nonché tenendo conto dei risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione. Inserita la previsione di sistemi di **monitoraggio dei costi** ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica.



Viene disposta la valorizzazione di misure volte a **tutelare l'occupazione** di coloro che prestano la propria attività nel caso di affidamento del servizio a nuovi soggetti anche mediante apposite **clausole sociali**, nonché la definizione dei criteri per **l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali**, con la specificazione di prevedere anche **l'armonizzazione delle normative di settore** ed incentivi e meccanismi di premialità, al fine di favorire l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale.

La delega prevede anche la razionalizzazione della disciplina concernente le **modalità di affidamento** e di gestione dei servizi pubblici, nonché la **durata dei relativi rapporti contrattuali** e la razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei **regimi tariffari**.

Inoltre, è previsto il **rafforzamento della trasparenza** rispetto alla scelta del regime di gestione - tramite la banca dati nazionale dei contratti pubblici ANAC di cui all'articolo 29, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 - ivi compreso l'affidamento in house, nonché la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi ed il rispetto degli obblighi di servizio pubblico.

Infine, è disposto il potenziamento del **ruolo degli utenti** con il loro coinvolgimento nella fase di definizione della qualità e della quantità del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale.

Dal punto di vista procedurale per l'adozione degli schemi di decreto legislativo, la norma prevede l'intesa della **Conferenza unificata** su alcune specifiche disposizioni del provvedimento ed il parere su altre, nonché il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (entro 30 giorni dalla trasmissione dei decreti) ed il parere dell'ARERA.

#### ✓ **Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale (Art. 9)**

**L'articolo 9** disciplina **l'affidamento mediante procedure di pubblica evidenza nel trasporto pubblico locale (TPL)**, assicurando un sistema di monitoraggio dei bandi di gara e delle relative aggiudicazioni, **in linea con** l'art. 7, paragrafo 2, del **regolamento (CE) 1370/2007** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, o dei bandi di gara ovvero l'avvenuto affidamento, entro la medesima data, con procedure conformi al citato regolamento. **Il regolamento 1370 contempla tra le varie modalità di affidamento anche quelle con ricorso all'in-house**. Relativamente all'applicazione dell'art. 27 e delle decurtazioni, queste possono essere previste a partire dalla ripartizione del Fondo TPL 2023 e del relativo esercizio finanziario.

#### ✓ **Modifica della disciplina dei controlli sulle società a partecipazione pubblica (Art. 11)**

**L'articolo 11** prevede – modificando la disciplina di cui all'articolo 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 175/2016 (TUSP) - che la **Corte dei Conti si pronunci, entro 60 giorni dal ricevimento, sull'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta in società già costituite, da parte di un'amministrazione pubblica**. La Corte dei Conti deve deliberare – con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa – sulla conformità del provvedimento della PA alle disposizioni del TUSP, volte a prevenire la costituzione di società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi se non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e sulla motivazione analitica in merito alla necessità della scelta compiuta dalla pubblica amministrazione rispetto alle ragioni di convenienza

economica e di sostenibilità finanziaria della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. Decorso il succitato termine l'amministrazione può comunque procedere.

In relazione alla succitata procedura, la norma dispone che **la segreteria** della competente sezione della Corte dei Conti, trasmetta il parere, entro 5 giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata. Tale amministrazione dovrà **pubblicare il parere sul proprio sito web** istituzionale entro 5 giorni dalla ricezione. In caso di parere in tutto o in parte negativo, se l'amministrazione pubblica intende comunque procedere dovrà **motivare analiticamente** le ragioni per le quali si discosta dal parere della Corte.

La norma, infine, prevede l'applicazione della **cancellazione d'ufficio** dal registro delle imprese delle società a controllo pubblico che non abbiano depositato il bilancio di esercizio o non abbiano compiuto atti di gestione per oltre 2 anni consecutivi (in luogo dei 3 anni previsti in precedenza).

#### ✓ **Disposizioni per l'Anagrafe Nazionale Carburanti - Obbligo dinamicità (Art. 13)**

L'articolo 13, **introdotto durante l'esame parlamentare**, integra la disciplina dell'Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui alla legge 124/2017, prevedendo l'*obbligo*, per i titolari di autorizzazione o di concessione, dell'*aggiornamento periodico dell'anagrafe*, secondo le modalità e i tempi indicati con decreto direttoriale del MITE. In caso di mancato adempimento, si applica la sanzione pecuniaria di 15.000 euro per ciascuna mancata dichiarazione.

Contestualmente, viene rivista l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancato invio da parte dei titolari obbligati all'iscrizione all'Anagrafe, contestualmente alla stessa, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che l'impianto ricade, o non ricade, in relazione ai soli aspetti di sicurezza stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste, ovvero l'impegno ad adeguare l'impianto incompatibile. La sanzione era originariamente fissata entro un minimo di 2.500 euro fino a euro 7.000 euro per ciascun mese di ritardo dal termine previsto e per ciascuna mancata dichiarazione; il comma 2 ridetermina la sanzione in misura fissa, pari a 15.000 euro per ciascuna mancata dichiarazione.

Si introduce inoltre l'obbligo per i concessionari autostradali di prevedere procedure competitive per l'installazione di colonnine di ricarica.

#### ✓ **Servizi di gestione dei rifiuti (Art. 14)**

L'**articolo 14** apporta alcune modifiche al Codice dell'ambiente (D.Lgs. n. 152/2006).

Il **comma 1** interviene sul comma 10 dell'art. 238 del Codice dell'ambiente stabilendo che le **utenze non domestiche che producono i c.d. rifiuti assimilati agli urbani e che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico** e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi:

1. sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti;
2. effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato. Tale scelta va fatta per un periodo minimo di 2 anni (prima era per 5 anni).

Il **comma 2** integra il testo dell'art. 202 del Codice dell'ambiente (che disciplina l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti) al fine di inserirvi due nuovi commi (1-bis e 1-ter) che prevedono i seguenti **nuovi compiti per l'ARERA** (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente):

- definizione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, di adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento

e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti (1-bis);

- richiesta agli operatori di informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale (1-ter).

Il **comma 3** modifica il comma 5 dell'art. 224 del Codice dell'ambiente ove si prevede la stipula di un **accordo di programma** su base nazionale tra **CONAI** e sistemi autonomi e tutti gli operatori del comparto di riferimento. La modifica in esame esclude dal novero dei soggetti coinvolti nell'accordo i gestori delle piattaforme di selezione (CSS).

#### ✓ **Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica (Art. 23)**

L'**articolo 23**, al fine di **razionalizzare gli interventi dedicati alla realizzazione di reti di accesso in fibra ottica**, sostituisce il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2016 disciplinando il **coordinamento tra ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete** che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile, da un lato, e gli altri operatori di rete, dall'altro.

L'obiettivo è quello di impedire la duplicazione inefficiente di opere del genio civile e di consentire la condivisione dei costi di realizzazione.

Si prevede che sia l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia – nel testo modificato nel corso dell'esame in sede referente - l'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigilano sugli eventuali accordi di coordinamento conclusi dagli operatori.

#### ✓ **Norme in materia di servizi postali (Art. 25)**

L'**articolo 25, comma 1**, apporta modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.

Nel corso dell'esame parlamentare, **è stata accolta una proposta di modifica, sostenuta dall'ANCI, volta ad assicurare la fornitura permanente del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese in tutti i punti del territorio nazionale, aspetti particolarmente sentiti in molti piccoli Comuni**. Nello specifico, la disposizione è volta a garantire la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese e di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili all'utenza.

#### ✓ **Delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili (Art. 26)**

Il comma 1 contiene una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per la ricognizione, la semplificazione e l'individuazione delle attività oggetto di procedimento di SCIA o di silenzio assenso nonché di quelle per le quali è necessario il titolo espresso o è sufficiente una comunicazione preventiva. L'individuazione dei regimi amministrativi delle attività è effettuata al fine di eliminare le autorizzazioni e gli adempimenti non necessari, nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese.

I decreti delegati dovranno, tra l'altro, eliminare i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica non indispensabili, fatti salvi quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea o quelli posti a tutela di principi e interessi costituzionalmente rilevanti; semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori e i relativi adempimenti anche prevedendo la possibilità di delegare un altro soggetto, persona fisica o libero professionista, a provvedere agli adempimenti presso la PA. Si segnala che **per effetto dell'approvazione di un emendamento presentato dall'ANCI, i decreti delegati, nel ridefinire i regimi amministrativi, dovranno individuare gli effetti della presentazione della comunicazione e i poteri che possono essere esercitati dalla pubblica amministrazione in fase di controllo.**

Durante l'esame parlamentare è stato introdotto un ulteriore criterio di delega, volto a dimezzare i termini dei procedimenti amministrativi nonché ad armonizzare, attraverso l'adozione di moduli unificati e standardizzati da approvare con accordo in sede di Conferenza unificata, la modulistica per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni o delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni, anche relative alle attività commerciali.

E' stata altresì introdotta una ulteriore delega, per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini dell'adeguamento della normativa vigente al diritto dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della medesima normativa, della riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di competitività del Paese.

Il comma 13, **introdotto durante l'esame parlamentare**, prevede poi che entro 180 gg dalla data di entrata in vigore della legge sono adottate disposizioni modificative e integrative del Regolamento di cui al DPR 31/2017, recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità e di operare altre semplificazioni procedurali.

✓ **Delega al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche (Art. 27)**

La norma in commento reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti a semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, attraverso il coordinamento e la programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni, l'accesso ai dati e scambio delle informazioni da parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo e fermo restando il divieto per le PA di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso, anche prevedendo sanzioni disciplinari nel caso di inadempienze.